

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE:

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Alfonso Papa (doc. IV, n. 18) (*Seguito dell'esame e conclusione*) 3

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Venerdì 15 luglio 2011. — Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 12.05.

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Alfonso Papa (doc. IV, n. 18).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda che nella seduta del 13 luglio si era unanimemente concordato di concludere l'esame entro le ore 10 del 14 luglio. A tale accordo non si è potuto dare seguito, giacché la riunione di ieri è stata interrotta in ragione dell'inizio della seduta dell'Assemblea con votazioni nominali. Nella medesima riunione di ieri, il relatore ha ritirato la sua proposta di diniego dell'autorizzazione. Gli domanda quindi se oggi sia in grado di formularne una nuova, che confermi la precedente o che la modifichi. Avverte altresì che, nel dargli la parola, si riserva di avvalersi di tutti i suoi poteri regolamentari in maniera tanto equilibrata quanto rigorosa.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, nell'accogliere la sollecitazione del Presidente, si atterrà a quella che gli pare la più ortodossa interpretazione dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento. Nel preannunciare che depositerà al termine del suo intervento una versione scritta di esso, unitamente all'indice degli allegati alla richiesta del pubblico ministero al GIP Giordano, consegnati l'altro ieri dal collega Papa, rappresenta che tale documentazione richiede, a suo avviso, di essere esaminata approfonditamente dalla Giunta. Tale compito da parte della Giunta si appalesa doveroso per garantire il più attento rispetto delle prerogative di difesa riconosciute a ogni cittadino dall'articolo 24 della Costituzione. L'argomento che ha sentito dal Presidente ieri, circa la ritenuta irrilevanza di tale documentazione, non è condivisibile. L'assunto del Presidente Castagnetti è infatti basato su una decisione della Giunta precedente sia l'audizione del collega Papa, sia il deposito da parte sua degli atti di cui si discute. Questi quindi trovano ingresso nei lavori della Giunta per una via autonoma, suscettibile di rovesciare il precedente deliberato. D'altronde, la Giunta stessa non si sottrarrebbe all'obbligo di esaminare eventuale documentazione che lo stesso giudice procedente inviasse *medio tempore*. Non comprende quindi per quale motivo si

dovrebbe riservare alle produzioni documentali del deputato interessato un diverso trattamento. Quanto ha appena esposto, comunque, è coerente col principio giuridico processuale in virtù del quale all'organo che deve giudicare – in questo caso la Giunta – devono essere prospettate documentalmente tutte le informazioni del caso e non solo una parte. Peraltro, a una sommaria ricognizione del contenuto degli atti, ritiene che emergano da essi flagranti violazioni dell'ordinamento, quali ad esempio l'insistita intercettazione di utenze telefoniche su cui si aveva la certezza che sarebbero transitate conversazioni dell'on. Papa e tecniche investigative quali il pedinamento, l'appostamento e la fotografia.

Dopo che Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, interrompendolo, ha invitato il relatore a formulare la proposta di merito da lui preannunciata, Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, riprendendo, contesta l'osservazione che ha ascoltato in passate sedute, secondo cui il vaglio del GIP avrebbe posto rimedio a tutte le carenze motivazionali e procedurali degli atti dei pubblici ministeri cui ha fatto riferimento nelle scorse sedute. Per tutti questi motivi, propone che la Giunta deliberi, constatata l'impossibilità di esaminare al completo la mole documentale acquisita, di non poter rispettare il termine regolamentare dei 30 giorni e che quindi si dia applicazione al comma 2 dell'articolo 18 del Regolamento. Deposita pertanto il suo testo scritto, unitamente ad alcuni allegati.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, non può considerare ammissibile la proposta del relatore: essa infatti rientra nell'ordine dei lavori e non attiene al merito, non consistendo in una proposta per l'Assemblea. Come già ha ricordato ieri, un dibattito su eventuali integrazioni documentali si è già svolto ed esaurito con un voto della Giunta nella seduta del 22 giugno. In tale sede si era deliberato, su richiesta del relatore stesso, di acquisire dall'autorità giudiziaria di Napoli solo la

domanda di misura cautelare in carcere a carico dell'on. Papa avanzata dai pubblici ministeri al GIP, escludendosi espressamente di acquisire ulteriori documenti, evidentemente ritenuti non utili all'istruttoria. L'organizzazione dei lavori è stata conseguentemente definita – peraltro sempre all'unanimità – avuto riguardo anche a tale scelta. Non è quindi congruo motivare l'impossibilità di avanzare una proposta di merito con l'avvenuto deposito, da parte dell'on. Papa, proprio di quel materiale precedentemente ritenuto non necessario dalla Giunta. Deve inoltre ricordare che nella seduta dell'altro ieri, la Giunta aveva unanimemente concordato di concludere l'esame della domanda in data di ieri, e ciò per rispetto del Regolamento che definisce « tassativo » (articolo 18, comma 1) il termine imposto per concludere l'esame della domanda; tale termine – peraltro sempre rispettato in passato con riferimento ad analoghe domande – nel caso in titolo scade il 15 luglio, vale a dire oggi stesso. Come è noto, il comma 2 dell'articolo 18 stabilisce, in caso di inosservanza del termine, una specifica disciplina, di carattere sanzionatorio, volta a consentire che l'Assemblea comunque proceda rapidamente all'esame della domanda sulla quale la Giunta non sia stata in grado di concludere la sua istruttoria: il Presidente della Camera infatti nomina un membro della Giunta autorizzato a riferire oralmente e iscrive la domanda di autorizzazione al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine. Si tratta, evidentemente, di una fattispecie del tutto residuale, da limitare ai casi eccezionali in cui occorra rimediare alla circostanza che la Giunta sia venuta meno ai suoi compiti istituzionali, ossia la funzione referente nei confronti dell'Assemblea. A ciò si aggiunga che la Conferenza dei capigruppo ha iscritto in calendario per mercoledì 20 luglio prossimo la discussione in Assemblea della domanda. Fa notare in proposito che tale iscrizione è stata decisa con l'avviso favorevole di tutti i gruppi, compresi quelli di maggioranza. Si tratta di un dato, assieme a quello

regolamentare, vincolante per la Giunta, atteso che questa ha compiti istruttori nei confronti dell'Assemblea e che essa non potrebbe in nessun caso impedire all'Aula di discutere sulla domanda nei tempi stabiliti in sede di programmazione. Del resto, coerentemente con questo ruolo, anche in questa legislatura (seduta del 29 settembre 2010) è stata confermata l'applicazione alla Giunta dell'articolo 79, comma 8, del Regolamento che pone il principio generale, in sede referente, dell'inammissibilità di « eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire l'adempimento dell'obbligo della Commissione a riferire all'Assemblea ». Ricorda che, sulla base di tale disposizione, vi sono diversi precedenti nei quali, stante la calendarizzazione di provvedimenti in Assemblea, l'organo referente, in prossimità della scadenza del termine di conclusione dell'esame, è passato direttamente al voto sul mandato al relatore, omettendo, in tutto o in parte, il passaggio istruttorio costituito dal voto sugli emendamenti. Al proposito potrebbe richiamare analiticamente molti casi ma lo farà solo su richiesta espressa.

Soggiunge che la rafforzata natura doverosa delle deliberazioni in materia di immunità parlamentari, di cui all'articolo 68 della Costituzione, si evince anche dal Regolamento all'articolo 24, comma 4, ultimo periodo, che le menziona ai fini dell'iscrizione in calendario al di fuori degli ordinari criteri di programmazione; l'inserimento in calendario di queste deliberazioni è infatti disposto dal Presidente della Camera, nel rispetto dei termini assegnati alla Giunta, in ossequio al carattere dovuto dell'atto, che pertiene a un'ordinata regolazione dei rapporti tra diversi poteri dello Stato. Aggiunge, *ad adiuvandum*, che la natura di atto dovuto esclude in via generale l'ammissibilità di questioni pregiudiziali e sospensive — che, ove approvate, ne pregiudicherebbero l'esame di merito — persino nel corso dell'esame in Assemblea (al proposito cita come esempi il disegno di legge comuni-

taria, la legge di stabilità e, per le sospensive, i disegni di legge di conversione dei decreti-legge).

Il complesso del quadro di fatto e di diritto è dunque inequivoco in ordine al dovere della Giunta di adempiere all'obbligo referente nei termini imposti, procedendo alla deliberazione di merito sulla domanda. Anche acquisita l'intesa del Presidente della Camera, conferma di avere, come Presidente di questo organo, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, il preciso dovere di assicurare che la Giunta assolva alle sue funzioni, garantendo il buon andamento dei relativi lavori. E ciò comporta l'improcedibilità di qualunque proposta sull'ordine dei lavori e non di merito che, presupponendo necessariamente un'estensione temporale della fase istruttoria oltre la scadenza imposta dal Regolamento, pregiudichi l'adempimento da parte della Giunta dell'obbligo di concludere entro oggi l'esame della domanda, con la formulazione di una proposta per l'Assemblea, compromettendone in ultima analisi le sue funzioni referenti. Per tutti questi motivi, non porrà ai voti una proposta diversa da quella che si riferisca direttamente al merito della domanda all'ordine del giorno.

Maurizio PANIZ (PdL) contesta vibratamente le considerazioni procedurali e regolamentari testé svolte dal Presidente. Gli sembra che la sua lettura del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 18 del Regolamento sia forzata e priva di basi nella prassi. Al contrario di quanto ha appena ascoltato, l'articolo 18, comma 2, del Regolamento prevede semplicemente il fisiologico sviluppo del mancato rispetto del termine dei 30 giorni: poiché *in claris non fit interpretatio* e la norma è di univoca lettura, non ritiene se ne possano ricavare conclusioni distorte e arbitrarie. Tiene a precisare che i rilievi del relatore sono del tutto congrui e aderenti ai principi costituzionali in materia di diritto alla difesa. Il Presidente della Giunta non ha alcun diritto di interferire con le valutazioni del relatore né tantomeno di revocargli l'incarico e di affidarlo ad altri. Il

collega Sisto rimane quindi in carica a tutti gli effetti, avendo rassegnato le sue conclusioni alla Giunta, anche se queste non sono gradite all'opposizione. In sostanza, si è di fronte a una pura invenzione procedurale, tenuto anche conto che la strada indicata dal relatore in nulla pregiudicherebbe il rispetto delle decisioni della Conferenza dei capigruppo. L'Assemblea infatti può pronunziarsi anche sulla base della relazione orale del deputato individuato dal Presidente della Camera. Se il Presidente della Giunta persisterà nelle sue determinazioni procedurali, il suo gruppo agirà di conseguenza.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, osserva che il collega Paniz è ovviamente libero di esprimere le proprie valutazioni sull'interpretazione del Regolamento che lo ha condotto alle determinazioni poc'anzi esposte, su cui peraltro ha convenuto anche il Presidente della Camera. Ribadisce tuttavia che la proposta sull'ordine dei lavori del relatore Sisto, cui egli aveva affidato un compito che comunque, in via originaria, spetta al Presidente della Giunta, non è ammissibile. Avendo il relatore Sisto rinunciato a formulare una proposta di merito, chiede pertanto se vi siano colleghi pronti ad avanzarne una.

Federico PALOMBA (IdV) propone che la Giunta riferisca all'Assemblea nel senso della concessione dell'autorizzazione.

Enrico COSTA (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda al Presidente

quale sia la natura giuridica del passaggio che la Giunta sta attraversando.

Maurizio PANIZ (PdL) denuncia una plateale violazione delle regole e preannuncia che il gruppo del PdL abbandonerà l'aula.

Elio Vittorio BELCASTRO (PT) abbandonerà anch'egli l'aula.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rimarca l'assoluta correttezza regolamentare delle sue determinazioni procedurali, il cui senso ha già chiarito e che sono la necessaria conseguenza della rinuncia da parte del relatore ad avanzare una proposta di merito. Chiede se vi siano dichiarazioni di voto sulla proposta del collega Palomba.

(I deputati dei gruppi PdL, Misto-R-A e PT abbandonano l'aula).

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) esprime la propria condivisione dei rilievi procedurali dei colleghi Sisto e Paniz. Preannuncia comunque l'astensione del gruppo della Lega Nord.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del deputato Palomba, incaricandolo di redigere la relazione per l'Assemblea nel senso che l'autorizzazione a disporre la misura cautelare richiesta dall'autorità giudiziaria di Napoli sia concessa.

La seduta termina alle 12.50.